



# PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

## DETERMINAZIONE N° 926 DEL 04/08/2020

### Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA

**OGGETTO: RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI ACQUE REFLUE URBANE (VASCA IMHOFF) POSTO IN LOCALITÀ STARO E ALLO SCARICO IN VALLE DEMANIALE IN COMUNE DI VALLI DEL PASUBIO (VI).**

**DITTA: VIACQUA S.P.A.**

### IL DIRIGENTE

**Richiamato** il provvedimento di autorizzazione alla realizzazione dell'impianto di depurazione di acque reflue urbane (vasca imhoff) di località Staro in Comune di Valli del Pasubio(VI) e del relativo scarico in Valle Demaniale, Registro n. 155/acqua/2016 del 09/08/2016 prot. n. 55421 del 17.08.2016;

**Preso atto** della richiesta di rinnovo della citata autorizzazione presentata dalla società Viacqua S.p.A., con nota n. 8820 del 02.07.2020, registrata al protocollo provinciale in data 02.07.2020 al n. 28243;

**Considerato** che questa Amministrazione, a seguito dell'indizione da parte del Consiglio di Bacino Bacchiglione della Conferenza di servizi decisoria per l'approvazione del Progetto Definitivo "**Realizzazione della fognatura separata e potenziamento dell'acquedotto a servizio della località Staro in Comune di Valli del Pasubio (VI)**", con nota prot. 11362 del 15.02.2017 ha espresso parere favorevole alla modifica del progetto a suo tempo approvato con determina n. 155/acqua/2016 in quanto l'intervento presentato, si configura come un miglioramento (affinamento), lo scarico rimane lo stesso (Valle Demaniale) e quindi anche i limiti da rispettare;

**Preso atto** che con Determina del Direttore n. di Reg. 14 prot. n. 238 del 01.03.2017 il Consiglio di Bacino Bacchiglione ha approvato il progetto definitivo più sopra richiamato;

**Preso atto** che Viacqua, con lettera prot. n. 7525 del 09.06.2020 (agli atti prot. 24306 del 09.06.2020), ha trasmesso il Certificato di Regolare Esecuzione delle opere entro 60 giorni dalla conclusione dei lavori (13.05.2020) e comunicato la nomina del Tecnico Responsabile (Lodovico Sartore);

**Vista** la nota di avvio del procedimento prot. n. 28520 del 03.07.2020 per il rinnovo della citata autorizzazione con contestuale richiesta di valutazioni ed osservazioni agli enti/società interessate;

**Preso atto** che non sono pervenute comunicazioni/osservazioni da parte degli Enti destinatari della nota di avvio del procedimento;

**Rilevato** che la rete fognaria è di tipo separata e riceve soltanto acque reflue domestiche;

**Dato atto** che con DGRV n. 1955 del 23.12.2015, la Giunta Regionale ha ricompreso l'impianto di Località Staro nell'agglomerato urbano denominato "**Staro - 23091**" con un carico inquinato generato pari a **159 A.E.** e pertanto essendo un agglomerato con meno di 10.000 A.E. non è sottoposto al rispetto dei limiti previsti dall'art. 25 c. 1 del P.T.A.;

**Preso atto** che l'impianto di trattamento di acque reflue urbane in oggetto ha una potenzialità pari a **250 A.E.** quindi inferiore a 2000 A.E., in base art. 18, del P.T.A. ricade in Zona di protezione omogenea Montana per la quale la soglia S di riferimento per l'applicazione dei limiti di scarico è pari a 500 A.E., essendo sotto la soglia S, l'art. 22 c. 3 del P.T.A. prevede che tali impianti "**sono soggetti esclusivamente al rispetto di un rendimento atto a garantire una percentuale minima di riduzione rispetto al refluo in ingresso pari al 50% per i Solidi Sospesi Totali e al 25% per il BOD<sub>5</sub> e COD**";

**Atteso** che in relazione al Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.):

- l'impianto è conforme a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 22;
- l'art. 22 comma 6 prevede "*devono essere eseguite operazioni periodiche di pulizia e controllo, con cadenza di due volte all'anno; è facoltà dell'autorità competente prescrivere interventi più frequenti. Le operazioni periodiche di pulizia e controllo vanno annotate su apposito quaderno di manutenzione. E' richiesta la nomina di un tecnico responsabile.*";

**Visto:**

- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- la L.R. 16 aprile 1985, n. 33 che stabilisce la competenza della Provincia a rilasciare le autorizzazioni all'esercizio degli impianti di depurazione;
- la DCR del Veneto n. 107 del 05.11.2009, che approva il Piano di Tutela delle Acque;
- le linee guida Applicative delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.A. di cui alla D.G.R. n. 80 del 27 gennaio 2011;
- le DGR n. 842 del 15.05.2012, 1534 del 03.11.2015 e 1023 del 1.07.2018 che approvano modifiche alla N.T.A. del P.T.A.;
- l'art. 19 sulle competenze della Provincia e l'art. 107 sulle funzioni e responsabilità della dirigenza del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.);

**Preso atto** che il presente provvedimento rispetta il termine previsto dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n. 31/2013) che è di giorni 365 (ID PROC. 630).

**Dato atto** che con Decreto Presidenziale n. 28 del 24/02/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 e il Piano delle Performance anni 2020/2021;

**Richiamata** la deliberazione del Consiglio Provinciale n.3 del 03/02/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022;

## DETERMINA

1. **di autorizzare** la Società **Viacqua S.p.A.** all'esercizio dall'impianto di depurazione di acque reflue urbane (vasca *imhoff*) sito in **Località Staro** con potenzialità pari a **250 A.E.** e allo scarico in Valle demaniale in **Comune di Valli del Pasubio** (VI), sulla base della documentazione agli atti della Provincia, con le seguenti prescrizioni:
  - a) **Lo scarico dell'impianto di depurazione dovrà rispettare i rendimenti previsti dall'art. 22 c. 3 del Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.);**
  - b) Ai sensi dell'art. 22 c. 6 del P.T.A., è richiesta la nomina di un tecnico responsabile e deve essere conservato e compilato un quaderno di manutenzione, per le operazioni di pulizia e controllo. Nel citato quaderno di manutenzione dovranno essere registrate anche tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate all'impianto;
  - c) Le operazioni di pulizia e controllo dell'impianto dovranno essere eseguite almeno ogni sei mesi e comunque con la frequenza necessaria a garantire il corretto funzionamento dell'impianto;
  - d) La ditta dovrà provvedere all'attenta e costante conduzione della vasca Imhoff, evitando di provocare un aumento, anche temporaneo, dell'impatto nel corpo recettore dello scarico o di determinare un peggioramento della qualità dello stesso, segnalando tempestivamente all'amministrazione Provinciale e all'ARPAV eventuali inconvenienti che si dovessero verificare alla stessa;
2. **di avvertire** che:
  - a) il presente provvedimento ha validità **dal 09.08.2020 al 08.08.2024** e, qualora la Società intenda mantenere lo scarico anche successivamente a tale data, dovrà presentare richiesta di rinnovo almeno **un anno** prima della scadenza, come previsto dal comma 8 dell'art. 124 del D. Lgs. 03.04.2006, n. 152;
  - b) questa Amministrazione si riserva la facoltà di modificare ed integrare il presente provvedimento nel caso ciò si renda necessario a seguito di modifiche normative introdotte nella materia o di nuovi elementi comunicati da parte degli Enti coinvolti nel procedimento;
  - c) ai sensi dell'art. 22 c.4 del P.T.A. l'allacciamento di nuove utenze dovrà essere limitato esclusivamente all'immissione nella rete fognaria delle sole acque reflue domestiche e assimilate;
  - d) ai sensi dell'art. 20 c.14 del P.T.A. l'attivazione degli allacciamenti privati è condizionata alla funzionalità dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane;
  - e) il mancato rispetto delle prescrizioni del presente provvedimento comporta l'attivazione dei procedimenti di cui all'art. 130 del D. Lgs. n. 152/2006, nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 133 del medesimo decreto, salvo che il fatto non costituisca reato;
3. **di informare** che:

4. la presente autorizzazione è rilasciata ai soli fini della legislazione per la tutela delle acque dall'inquinamento di esclusiva competenza provinciale, fatti salvi i diritti dei terzi e fermo restando le competenze di altri enti per quanto riguarda aspetti urbanistici, igienico-sanitari, idraulici, idrogeologici, ecc.
5. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010 e successive modifiche e integrazioni.
6. **di trasmettere** il presente provvedimento alla Società Viacqua, al Comune di Valli del Pasubio, al Dipartimento Provinciale di Arpav di Vicenza e alla Regione Veneto – Unità Organizzativa Genio Civile di Vicenza;
7. di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).
8. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

Vicenza, 04/08/2020

**Sottoscritta dal Dirigente  
(MACCHIA ANGELO)  
con firma digitale**

---

*Responsabile del Procedimento: Ghirardello Claudio*